

missione. Certamente, tuttociò che la Commissione ha detto sarebbe stato tenuto presente nel regolamento per l'esecuzione della legge.

Questa era l'intenzione del Ministero.

Ma, poichè la Commissione ha voluto maggiormente precisare, accetto la modificazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Morelli-Gualtierotti, relatore. La Commissione è scesa nel concetto di fare questa aggiunta, perchè la dicitura troppo larga di questo articolo 8 poteva far supporre nell'articolo stesso una portata tale quale certamente non era nelle intenzioni del legislatore.

Col dire puramente e semplicemente che non possono tenersi materie esplosive od accensibili nei sotterranei, poteva farsi supporre che non si potesse tenere neppure un fiasco di petrolio nelle cantine.

La Commissione dunque ha limitato alla sua significazione vera il disposto di questo articolo, accennando che il permesso di tenere materie accensibili od esplosive doveva essere subordinato alle condizioni che il regolamento dovrà stabilire.

E queste condizioni dovranno essere con differenti criteri dettate e con riguardo alla specialità dei casi singoli perchè esistono miniere nelle quali può non essere pericoloso il deposito di certi esplosivi e di certe materie accensibili; per esempio, le miniere metalliche non presentano per questo lato gli stessi pericoli che presentano le miniere zolfifere; e d'altra parte per gli esplosivi il pericolo che deriva dal passaggio da un luogo ad un altro, da una temperatura ad un'altra, è molto maggiore di quello che può derivare dal tenerle depositate in un sotterraneo.

Risponderò poi all'onorevole Brunicardi, che aveva a questo articolo fatto alcune osservazioni, che gli articoli 8 e 9 contengono disposizioni non vietate, come egli diceva, nè tali da doversi considerare come resto di quegli antichi pregiudizi e di cautele non più ritenute oggi come necessarie, benchè potessero sembrarlo al tempo in cui fu presentato il progetto Pepoli.

Io gli posso dire invece che la legge inglese del 17 settembre 1887, che la legge russa del 22 febbraio 1880 ed il regolamento belga nell'aprile 1884, che, come vede, sono tutt'altro che leggi antiche, contengono dispo-

sizioni molto più rigorose di quelle contenute negli articoli 8 e 9 relativamente agli esplosivi ed alle mine.

Gli dirò che in Russia il capitolo della legge che si riferisce agli esplosivi e alle mine consta nientemeno che di 68 articoli, nei quali sono imposte così minuziose restrizioni che si direbbe quasi tradiscano una preoccupazione di natura diversa da quella del solo pericolo della esplosione di una miniera.

In Inghilterra, dove si sa che in materia mineraria vigono disposizioni larghissime, e molto liberali, nel senso classico di questa parola, e nel Belgio, che è un paese dove la libertà dell'industria si professa largamente, e dove l'industria fiorisce, consimili prescrizioni regolamentari esistono e sono di data recente.

Se neppure con una legge la quale deve tutelare la incolumità e la vita dei lavoratori si permette di stabilire qualche cautela opportuna anco a costo di urtare contro la libertà degli industriali, la quale non può esser mai intesa come libertà di compromettere la vita degli operai, è inutile il fare la legge.

Gli articoli 8 e 9 quali sono stati proposti dal Ministero e modificati dalla Commissione, possono quindi essere accettati senza timore di offendere in alcun modo l'industria.

Presidente. Metto a partito l'articolo 8 come è proposto dalla Commissione.

(È approvato).

« Art. 9. Qualora l'ingegnere delle miniere riconosca che l'uso delle mine può dar luogo a scoppio di gas od incendi, il prefetto sulla proposta di lui, dovrà proibirlo, in tutta la miniera o nei cantieri indicati dall'ingegnere stesso.

« Dovrà del pari proibire lo accumulamento nei sotterranei del minerale abbattuto, qualora, a parere dell'ingegnere, possa essere causa di pericolo. »

(È approvato).

« Art. 10. Gli apparecchi di estrazione meccanica sia per pozzi, sia per gallerie inclinate, dovranno sempre scorrere sopra guide ed essere muniti di congegni di sicurezza come freni, paracadute e simili, atti ad arrestarne la caduta in caso di rottura della fune o di altro simile guasto.

« Il prefetto, udito l'ingegnere delle miniere,